

S 454

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI SAVONA

18 MAG. 2010

Gen. 60
REP. 530

Composto dai seguenti Magistrati:

Dr. Caterina FIUMANO, Presidente

Dr. Marcello BRUNO, Giudice rel.

Dr. Luca FADDA, Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3157 del R.G.O. dell'anno 2009

TRA



CASO.it

rappresentati

e difesi dagli avv.tti

del foro di Milano e

del foro di

Savona ed elettivamente domiciliati in Savona presso e nello studio di quest'ultima

Attori

C.

, con sede in Torino, in persona del legale rapp.te in carica

pro tempore, elettivamente domiciliata in Savona presso e nello studio dell'avv.

che la rappresenta e difende insieme con l'Avv.

del Foro di Torino

Convenuta

In punto a: risarcimento danni in seguito ad acquisto di obbligazioni Lehman

Brothers.

CONCLUSIONI

Il Procuratore degli attori chiede e conclude:

"Piacca al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contrari istanza, eccezione e deduzione, premessa ogni opportuna declaratoria:

accertata la violazione delle norme di legge e di regolamento applicabili in tema di diligenza nella prestazione dei servizi d'investimento da parte della convenuta in relazione ai titoli Lehman Brothers indicati in narrativa per un complessivo importo investito di Euro 52.706,61,

dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta per le perdite subite dai coniugi ^{sopra descritte}, condannando quindi la convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori, in proprio e in qualità di eredi della ^{convenuta} per un importo pari ad Euro 52.706,61 o a quella diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulle somme rivalutate, come per legge, con vittoria delle spese, diritti ed onorari.

In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, gli attori chiedono che il Giudice disponga consulenza tecnica d'ufficio, proponendo sin d'ora i seguenti quesiti, con espressa riserva di ogni ulteriore integrazione e modificazione degli stessi, anche in relazione al contenuto delle deduzioni istruttorie avversarie:

"Esaminati gli atti e i documenti di causa, chiesti eventuali chiarimenti alle parti ed esperite le più opportune indagini e gli accertamenti del caso,

- dica il C.T.U. quale fosse, all'epoca dell'acquisto, il livello di rischio dell'investimento nelle obbligazioni Lehman Brothers per cui è causa;
- dica il C.T.U. quale fosse, nell'estate del 2008, il livello di rischio dell'investimento nelle obbligazioni Lehman Brothers per cui è causa;
- dica il C.T.U. se e quando l'investimento nelle obbligazioni di cui è causa avesse subito una significativa variazione del livello di rischio".

Il Procuratore della convenuta chiede e conclude:

"Piacca al Tribunale Ill.mo,



ogni contrari istanza, eccezione e difesa disquisita e resistita;
 previa le declaratorie del caso;
 nel merito: assolvere [redacted] da tutte le domande contro di esse proposte
 dai signori

Con il favore di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre iva, con o rimborso
 forfettario ex art. 14 tariffa forense."

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato,

convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la banca

affinché fosse accertata la responsabilità per inadempimento
 contrattuale della convenuta per le perdite subite dagli attori in relazione all'acquisto,
 avvenuto in data 23/2/2006, di obbligazioni Lehman Brothers Fin 11, per un valore

nominale di euro 52.000,00, con la condanna della banca convenuta al risarcimento
 dei danni subiti dagli attori, in proprio e in qualità di eredi di [redacted], per

un importo di euro 52.706,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

Premettevano gli attori che al momento dell'acquisto detti titoli si trovavano
 nell'elenco delle obbligazioni a basso rischio redatto nell'ambito del progetto "Patti
 Chiari", patrocinato dall'ABI e che i funzionari della banca convenuta assicuravano i

coniugi [redacted] che essi sarebbero stati "tempestivamente informati se il titolo
 avesse subito una variazione significativa del livello di rischio". Tale impegno risulta
 riportato sull'ordine di investimento e debitamente sottoscritto dal funzionario della
 banca (docc. 2 - 4 di parte attrice).

In seguito al *default* dell'emittente, gli attori promuovevano l'odierna azione per
 ottenere dalla banca il risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando nel merito le affermazioni degli attori e chiedendo il rigetto delle domande attrici.

Gli attori replicavano alle deduzioni della banca con memoria ex art. 6 D.LGS. n. 3 del 2003 e, successivamente, la convenuta non riteneva di notificare ulteriori memorie, provvedendo a notificare istanza di fissazione dell'udienza collegiale.

Il Giudice rotatore fissava quindi l'udienza collegiale invitando le parti a presentare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali.

All'udienza del 6/5/2010, dopo la discussione orale, la causa era decisa dal Collegio che dava immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Gli attori contestano alla banca la violazione delle norme di legge e di regolamento applicabili in tema di diligenza nella prestazione dei servizi d'investimento, avendo essa banca negligenzemente omesso di informarli che le obbligazioni Lehman Brothers erano divenute eccessivamente rischiose rispetto al loro profilo di rischio e quindi inadeguate.

Non solo, ma in base agli accordi presi con la banca al momento dell'ordine, i coniugi sostengono che avrebbero dovuto essere *"tempestivamente informati se il titolo avesse subito una variazione significativa del livello di rischio"*.

La convenuta ha contestato la propria negligenza, da un lato, affermando che il titolo per cui è causa era nell'elenco del Consorzio Patil Chiatl, dall'altro negando che il fallimento della Lehman Brothers fosse prevedibile.

Al riguardo si è recentemente pronunciato il Tribunale di Venezia, statuendo che *"il mantenimento di un rating elevato fino al giorno della dichiarazione d'insolvenza"*



rende palese che il mercato finanziario non ha mai avvertito, prima dei
 i sintomi del default, con la conseguenza che non può rimproverarsi alla banca di non
 aver previsto il default di Lehman Brothers" (Tribunale di Venezia sent. 5.11.2009).

Infatti, secondo il Tribunale di Venezia, la banca non "si trovava in una sorta di
 osservatorio privilegiato al cospetto dell'emittente: a prescindere dal diverso ambito
 di operatività dei due istituti bancari, la banca convenuta non vantava neppure una
 posizione creditoria nei confronti del soggetto emittente che la legittimerebbe
 eventualmente ad avere accesso alla sua contabilità".


Nel caso di specie, è vero che la convenuta non ha avvisato gli attori della variazione
 significativa del livello di rischio dei titoli della Lehman Brothers, per cui aveva
 assunto contrattualmente un preciso impegno.

Ma è altrettanto vero che essa non si trovava e non avrebbe potuto trovarsi in una
 condizione di osservatorio privilegiato in relazione alle condizioni finanziarie della
 Lehman Brothers, nonostante gli impegni specificamente assunti nei confronti degli
 attori.

La convenuta, in altri termini, non era in condizione di apprezzare al meglio la
 situazione.

Deve allora essere rigettata la domanda attorea diretta all'accertamento della
 responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta per le perdite subite
 dai coniugi [] sopra descritte, per violazione degli obblighi su di essa
 gravanti e previsti nel TUF e nel regolamento Consob e per inosservanza dei
 generali principi di correttezza e buona fede.

E ciò anche se risulta che nel contratto di investimento sottoscritto dai coniugi
 (doc. 1 di parte attrice) non sono state barrate le caselle del modulo
 relativo alle informazioni sulla loro esperienza in materia di investimenti in



strumenti finanziari, sulla loro situazione finanziaria, sulla loro propensione al rischio e sui loro obiettivi di investimento.

Infatti, la profilatura del cliente venne comunque effettuata attraverso la compilazione di apposito questionario nell'ottobre del 2004, un anno e mezzo prima dell'operazione per cui è causa (doc. 3 della convenuta).

In tale occasione il [redacted] in relazione ai "prodotti obbligazionari, quali ad esempio titoli di Stato (italiani ed esteri), obbligazioni emesse da enti sopranazionali, obbligazioni emesse da società con rating elevato, fondi obbligazionari", sosteneva di avere già investito in questi prodotti e di essere consapevole "che in linea generale comportino l'assunzione di un grado di rischio medio".


Inoltre, all'epoca dell'acquisto dei titoli in questione il portafoglio titoli degli attori (vedasi documentazione prodotta dalla banca sub 5) conteneva fondi comuni [redacted], C.C.T., ed anche una pluralità di titoli azionari (Generali Assicurazioni, BCA, BNI, ENEL).

In occasione del regolare rimborso del C.C.T. in portafoglio, il 23/2/2006, il [redacted] chiedeva esplicitamente di poter acquistare obbligazioni emesse dalla società finanziaria statunitense Lehman Brothers.

Si trattava di un titolo che godeva di un rating particolarmente elevato e che presentava un rendimento di poco superiore a quello dei titoli di Stato.

Il funzionario della banca volle evidenziare sull'ordine di acquisto che si trattava di un "titolo espressamente richiesto dal cliente e non sollecitato dalla banca" apponendo tale dicitura di proprio pugno e sottoponendola al [redacted] per la specifica sottoscrizione (cfr. doc. 6 di parte convenuta).

La banca pose in essere una negoziazione conto terzi reperendo il titolo sul mercato internazionale e trasferendolo direttamente ai clienti, previa applicazione di una commissione.



E' pur vero che la banca aveva comunque l'obbligo di osservare quanto prescritto dall'art. 21 T.U.F. (norma che impone all'intermediario, rispettivamente alle lettere a) e b), l'obbligo di comportarsi con correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati) e dal comma secondo dell'art. 28 della delibera Consob n°11522/98, che impone l'obbligo all'intermediario di non effettuare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni "della specifica operazione o del servizio", la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento.

Tuttavia, al fine di valutare l'adempimento o meno della convenuta agli obblighi in questione, occorre considerare la natura e il rischio specifico dei titoli in questione all'epoca dell'acquisto, i dati posseduti o che la banca avrebbe comunque dovuto possedere in proposito e, quindi, trasmettere al cliente, i dati posseduti da quest'ultimo e l'effettiva adeguatezza o meno dell'investimento al profilo di investitore del cliente.

Infatti, come si è detto, le obbligazioni Lehmann Brothers erano ricomprese nell'elenco di quelle classificate a basso rischio ed a basso rendimento nel progetto "Patti Chiari" promosso dall'ABI a tutela degli investitori tanto al momento del loro acquisto da parte degli attori, quanto al momento stesso del default: del tutto fuori luogo, quindi, sono le considerazioni svolte da parte attrice circa l'elevata rischiosità dell'operazione di cui trattasi.

In secondo luogo deve escludersi che all'epoca di detto acquisto, intervenuto, come si è detto, il 23/2/2006 la banca disponesse di dati da cui desumere lo stato di dissesto della società di rating Lehman Brothers e comunque tali da far prevedere il default di detti titoli.

Infatti, come evidenziato anche nella citata sentenza del Tribunale di Venezia 5/11/2009 e dalle produzioni di parte convenuta, le principali agenzie

MB

internazionali hanno accordato nel 2007 alle obbligazioni Lehman Brothers il rating A+ ed A fino al giorno del default, rendendo palese che il mercato finanziario non aveva mai avvertito, prima dell'irreparabile, i sintomi del default; diversamente: il rating sarebbe precipitato ben prima, come avvenne per i bond argentini.

Con la conseguenza che deve ritenersi che sino al 15 settembre 2008 (e l'acquisto in questione è intervenuto in data comunque antecedente ovvero sia nel febbraio 2006) i dati a disposizione delle banche corrispondessero a quelli propri di un titolo a basso rischio ed a basso rendimento.

Né risultano elementi probatori tali da far ritenere comunque inadeguato l'investimento in questione al profilo finanziario degli attori, anche considerato che dall'esame del loro portafoglio titoli (vedasi documentazione prodotta dalla banca sub 5) alla data dell'acquisto in questione emerge sia una buona diversificazione degli investimenti (fondi comuni C.C.T.), sia una propensione ad investimenti anche speculativi stante la presenza di una pluralità di titoli azionari (Generali Assicurazioni, BCA, ENI, ENEL).

Considerato quanto sopra esposto deve quindi escludersi che un eventuale inadempimento da parte della convenuta ai propri obblighi informativi, con particolare riferimento alle caratteristiche dei bond della Lehman Brothers, sia tale da legittimare l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni.

Infine si rileva che l'obbligo di informare il cliente per tutto il corso del rapporto sull'andamento di un determinato titolo attiene alle operazioni di gestione patrimoniale e non anche a quelle, ricorrenti nella fattispecie, di negoziazione, nelle quali l'attività della banca si esaurisce con la compravendita.

Le spese di lite seguono la soccombenza, non sussistendo motivo alcuno per compensarle, neppure parzialmente, e devono essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



"definitivamente pronunciando, contrariis relictis, rigetta le domande proposte dagli attori;

condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, esse liquidando complessivamente in euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, euro 1.800,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari, oltre i.v.a. e 12,5% spese generali.

Determina in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Savona, 6 maggio 2010

IL PRESIDENTE

DR.SSA. CATERINA FIUMANO

IL GIUDICE EST.

DR. MARCELLO BRUNO

CASO.it

Depositata nella Cancelleria del Tribunale di Savona ai sensi dell'art. 133 CPC, oggi 18 MAG. 2010

Il Collaboratore di Cancelleria

IL CANCELLIERE DI

TRIBUNALE DI SAVONA

La presente copia è conforme all'originale emesso da questo Ufficio. **USO APPELO.** Si attesta che per la presente copia sono stati riscossi i diritti pari per € 19,00 in marche, apposta sull'originale. Savona, 28.5.10

IL CANCELLIERE

